

STUDIO LEGALE COSTANZO  
Patrocinio in Cassazione

COPIA

Avv. Luciano Costanzo  
Avv. Raffaele Costanzo  
Avv. Eduardo Napolitano  
Avv. Giovanni Nappa  
Avv. Salvatore Petrozzi  
Avv. Francesco Lettieri  
Avv. Filippo Santagata

Alla Ecc.ma CORTE di CASSAZIONE

ROMA

proc. n. 24274/2016 R. G. mod. 21

proc. n. 1005 + 1006/2018 RIMC Reali

tramite la Cancelleria del Tribunale del Riesame di Napoli- VIII Sezione Coll. A-

ATTO DI RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 325 c.p.p.

Il sottoscritto Avvocato Raffaele Costanzo, nell'interesse di

*SAVOIA Carlo, nato ad Aversa il 21/3/1970*

e

*CARDONE Gennaro, nato a Portici il 16/12/1973,*


indagati come dagli atti nel procedimento penale suindicato, il primo sia in proprio che quale amministratore unico della società XECO srl, e il secondo sia in proprio che quale amministratore delle società Lab Green srl ed Ecologia e Servizi Italia srl,

propone ricorso per Cassazione

avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli – VIII Sezione Penale Coll. A- emessa in data 04/12/2018, depositata in data 07/12/2018, con la quale veniva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso ex art. 252 c.p.p., dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – D.D.A. – in data 12/11/2018 ed eseguito in data 13/11/2018 relativamente ai beni nella disponibilità dei prevenuti ed in particolare delle cambiali girate in favore della XECO srl, emesse dalla BEMA srl e girate dal CITE scarl (cfr. pagina 3 del verbale di sequestro), rinvenute nella disponibilità del Savoia Carlo e di tutta la documentazione e del materiale informatico, dei telefoni e dei computers del Savoia Carlo e del Cardone Gennaro e delle società da loro amministrate.

MOTIVI:

NULLITA' DELL'IMPUGNATA ORDINANZA PER PALESE VIOLAZIONE DI LEGGE E IN PARTICOLARE PER OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE, MATERIALE INFORMATICO, TELEFONI E COMPUTERS SEQUESTRATI E PER



**VIOLAZIONE DELL'ART. 606 N. 1 LETT. B) IN RELAZIONE ALL'ART. 252 C.P.P. PER QUANTO RIGUARDA LE CAMBIALI**

Va subito precisato che, nel caso *de quo*, la motivazione emessa dal Tribunale del riesame è meramente apparente e risulta viziata nella parte in cui viola le norme in materia di sequestro probatorio ed ignora totalmente alcuni specifici elementi difensivi.

**1) Documenti e supporti informatici e telefonici sequestrati in danno degli indagati e delle aziende da loro amministrate**

Con separate memorie difensive, depositate all'udienza del 4/12/2018 nell'interesse dei due rispettivi patrocinati, questo difensore aveva chiesto l'annullamento del decreto di sequestro della documentazione e di tutti gli strumenti informatici, personali e soprattutto aziendali, per difetto di motivazione circa il nesso di pertinenzialità con i reati in contestazione e con gli elementi indiziari che essi presupponevano e sui quali si fondava la loro enunciazione.

In particolare si deduceva per entrambi gli indagati l'eccessiva invasività e sproporzione del sequestro rispetto alle finalità di accertamento che potevano essere soddisfatte attraverso l'estrazione di copia della documentazione cartacea e attraverso la copia forense degli hard disk di tutti i supporti informatici e telefonici sequestrati.

Si osservava che il poderoso sequestro della documentazione e degli strumenti informatici, personali e aziendali, costituiva un sacrificio eccessivo ed inutile perché paralizzava e sta paralizzando le suddette aziende Xeco srl, Lab Green srl e Ecologia e Servizi Italia srl (senza neanche nominare un amministratore giudiziario per gestire l'ordinaria amministrazione come in un caso di sequestro preventivo) privandole della possibilità di portare avanti adeguatamente l'attività lavorativa nei confronti dei loro clienti, fornitori e dipendenti (solo la Ecologia e Servizi Italia srl conta circa 100 dipendenti), con intuibile pregiudizio e grave danno economico soprattutto per questi ultimi e di interessi collettivi delle comunità per le quali le suddette aziende, come la Ecologia e Servizi Italia srl, effettua il servizio di raccolta differenziata e di igiene urbana.

Circa la natura pertinenziale e la legittimità del sequestro probatorio di tali beni sequestrati sia presso le abitazioni che presso le sedi aziendali amministrate dagli indagati, oltre che sulle doglianze espresse dalla difesa, il Tribunale del Riesame a quo non ha ritenuto di spendere alcuna parola, sicchè la motivazione risulta totalmente omessa e pertanto l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio.

**2) Le cambiali sequestrate in danno di XECO srl**

Per quanto concerne le cambiali sequestrate in danno del Savoia e della Xeco srl, il Tribunale del Riesame osserva a pagina 2:

Le cambiali sono state invece legittimamente poste in sequestro, in esecuzione dell'impugnato provvedimento, in quanto espressamente indicate tra i beni da apprendere e indubbiamente utili a documentare i rapporti economici tra i soggetti coinvolti nelle indagini.

La motivazione offerta dal Tribunale del Riesame è affetta da nullità per apparente motivazione, che si presenta totalmente apodittica e, comunque, per palese violazione di legge in punto di sussistenza del necessario nesso di pertinenzialità del vincolo reale tra i beni da sequestrare e i reati in contestazione.

In punto di ammissibilità del presente ricorso, occorre preliminarmente precisare che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. può essere proposto soltanto per violazione di legge dovendosi ricomprendere in tale nozione anche la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente (Cass. pen. Sez. IV, 30/10/2011 n. 4049).

Va inoltre ribadito che nella valutazione del *fumus commissi delicti* quale presupposto di misure cautelari reali il Giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle confutazioni e degli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus stesso (tra le altre, Sez. 3, n. 27715 del 20/05/2010, Barbano, Rv. 248134; Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694; Sez. 3, n. 18532 dell'11/03/2010, D'Orazio, Rv. 247103). Sicché, ove lo stesso Giudice, disattendendo tale onere, non si confronti con le specifiche prospettazioni difensive, lo stesso incorre in una carenza motivazionale tale da rendere solo apparentemente motivato il provvedimento emesso che, pertanto, ben può essere censurato per violazione dell'articolo 125 c.p.p., e, sotto tale profilo, sindacato dalla Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. III, sentenza del 27 marzo 2015 n. 13012).

Orbene il Tribunale del Riesame ha acriticamente ommesso di affrontare il delicato tema del necessario onere motivazionale che il decreto di sequestro probatorio deve soddisfare per dimostrare quale rapporto esista in concreto (aldilà di mere formule di stile) tra il bene da sequestrare e il reato da provare.

Le Sezioni Unite di Codesta Corte, con la sentenza del 19/4/2018 (dep. il 27/7/2018) n. 36072, ricorrente Bicchiri ed altri, hanno affermato il principio secondo il quale *“Il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ova abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti”*.

Precedentemente le stesse Sezioni Unite, con la sentenza Capasso, avevano affermato il seguente principio: *«Il rinvio dell'art. 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell'art. 309 cod. proc. pen. comporta, per un verso, l'applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, l'applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa»*.

Orbene, tenuto conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di sequestro probatorio, devono ritenersi ormai prevalenti quegli orientamenti della giurisprudenza di legittimità più rigorosi sulla motivazione dei decreti di sequestro.

La motivazione del decreto di sequestro probatorio deve quindi riguardare:

1) la fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di luogo, tempo e azione, con l'indicazione della norma che si ritiene violata;

2) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato;

**3) la concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale.**

Per quel che qui maggiormente interessa, la motivazione del decreto di sequestro avrebbe dovuto indicare «la sussistenza di una relazione qualificata tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine».

Va ricordato che il secondo comma dell'art. 240 c.p.p. definisce corpo del reato, «le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo»; la categoria delle cose pertinenti al reato è più ampia di quella del corpo del reato, tanto da ricomprenderlo. È una categoria che abbraccia tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa; cosa pertinente al reato è sia quella servita a commettere il reato, sia quella che ha un'intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per il quale si procede: è anche quella indirettamente legata al reato e però necessarie all'accertamento dei fatti.

Inoltre, l'obbligo di motivazione riguarda la finalità probatorio perseguita.

Con la sentenza n. 5876 del 28/01/2004 le Sezioni Unite, superando la sentenza del 11.2.1994, Carella, delle stesse Sezioni Unite, hanno affermato che «anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti».

Alla luce degli arresti giurisprudenziali menzionati, appare davvero illogico il ragionamento del Tribunale del Riesame di Napoli secondo il quale può essere effettuato e mantenuto il sequestro di una cambiale, che ha un indubbio valore economico, solo per documentare i rapporti economici tra i soggetti coinvolti nelle indagini.

Non si comprende dall'ordinanza impugnata quale sia il rapporto qualificato e la funzione specifica del sequestro delle cambiali in relazione ai reati ascritti al Savoia.

Il Tribunale *a quo*, inoltre, non ha risposto al quesito, pur avanzato specificamente dalla difesa, secondo il quale per documentare e cercare le prove di reati poteva bastare estrarre una copia fotostatica delle cambiali (tale discorso può valere anche per i documenti e i supporti informatici e telefonici) senza far subire all'indagato un inutile sacrificio economico.

D'altronde la stessa ordinanza non affronta minimamente il tema della giustificazione della provenienza e della liceità delle cambiali sequestrate in danno della Xeco srl.

Sotto questo profilo, la difesa aveva documentato la provenienza delle cambiali con allegazioni richiamate alle pagine 7, 8 e 9 della memoria difensiva più volte menzionata, che si ritiene utile richiamare testualmente:

*“CAUSALE DEL POSSESSO DELLE CAMBIALI E DEI CONTANTI SEQUESTRATI*

*In assenza di una dedotta specificazione del nesso di pertinenzialità tra il sequestro delle cambiali e i reati contestati, si ritiene di produrre la prova documentale che dimostra che le cambiali sequestrate sono il frutto del pagamento delle attività aziendali e delle prestazioni di servizi svolte dalla Xeco srl in favore del Cite*

*S.c.a.r.l. nel biennio 2017/2018 (si allegano contratti – allegato 1 ed elenco fatture e fatture emesse dalla Xeco srl - allegato 2).*

*La XECO srl è una società che deteneva il 2% circa delle quote del capitale sociale della società consortile CITE S.c.a.r.l.*

*In realtà la esigua partecipazione aziendale al consorzio si accompagnava ad una cospicua attività di servizi e forniture aziendali che la Xeco srl effettuava per il CITE S.c.a.r.l.*

*Il rapporto lavorativo con il CITE entrava però in crisi nel luglio 2018 alla luce degli ingenti debiti che il consorzio maturava nei confronti della XECO srl per fatture non pagate per un importo complessivo di circa 1.500.000,00 euro.*

*All'inizio del 2018, alla luce della persistente insolvenza del CITE, la XECO decideva di risolvere i rapporti contrattuali in essere con il CITE attesa l'insostenibilità delle forniture e servizi rimasti insoluti e di non intrattenere più altri rapporti lavorativi, fino ad arrivare all'inizio di agosto 2018 ad effettuare il recesso della qualità di socio (si allega pec di recesso – allegato 3) e ad attivare le procedure legali per il recupero dei crediti vantati.*

*Per una parte del credito, ed in particolare per ciò che attiene alle cambiali sequestrate, esse sono state emesse dalla società BEMA srl in favore di CITE in relazione ai corrispettivi relativi ai ricavi CONAI per il recupero della plastica e della carta, derivante da raccolta differenziata dei Comuni, conferita da CITE presso l'impianto della Bema srl in Villa Literno; tali cambiali, cadute in sequestro il 13/11/2018, sono state a sua volta girate dal CITE in favore di XECO per pagare le forniture e i servizi resi da quest'ultima, come da fatture già assoggettate ad imposte di legge.*

*Per l'altra parte del credito vantato da XECO nei confronti di CITE, il dottore Savoia ha conferito incarico all'Avv. Ciro Pacilio che ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo in data 30 ottobre 2018 (allegato 4), che è stato accolto atteso che in relazione allo stesso vi è stata l'emissione di un decreto ingiuntivo da parte della Seconda Sezione civile del Tribunale di Napoli – Giudice Dott. Ettore Pastore Alinante – in data 27/11/18 per l'importo di euro 789.266,80 (allegato 5).*

*La prova fornita della liceità della causale rispetto al possesso delle cambiali è tranciante rispetto a qualsiasi possibilità di dedurre ex adverso una generica provenienza illecita delle stesse, comunque non definita in modo qualificato nel decreto di sequestro impugnato, sicchè si impone la loro restituzione all'avente diritto.*

*Quanto poi alla specifica causale del possesso della somma in contanti e alle particolari modalità di conservazione degli stessi, si può ben ritenere che tali contanti, provento di regolare attività lecita fino a prova contraria, rappresentassero dei risparmi accumulati nel tempo per far fronte alle esigenze familiari.*

*Infatti si sottolinea che l'accurata forma di conservazione dei contanti, come evidenziata nel verbale di sequestro, non sembra assolutamente indicare una pronta necessità di effettuare pagamenti o dazioni, lecite o illecite, ma anzi al contrario depone in senso favorevole ad una lunga conservazione.*

\*\*\*\*\*

CONCLUSIONI

*Sulla scorta di quanto sopra osservato in punto di fatto e di diritto, non si comprende davvero come le cambiali e il denaro sequestrato al Savoia Carlo, possano rientrare nel paradigma dell'art. 240 c.p.*

*Non è dato sapere, infatti, quale possa essere il nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e i reati in contestazione come esige la Giurisprudenza di legittimità, in particolare dopo l'intervento delle Sezioni Unite.*

*...Pertanto, sulla scorta delle risultanze depositate, è impossibile statuire un collegamento, alias nesso di pertinenzialità, tra il possesso di una somma di denaro e l'avvenuta commissione di illeciti non ben definiti ma neanche specificati nei contorni essenziali, che devono necessariamente riguardare rapporti affaristici, per far assurgere la res sequestrata a corpo del reato o a cosa pertinente al reato.*

*Diversamente opinando dovremmo applicare la diversa e più rigorosa disciplina del sequestro per equivalente o di quello ex art. 12 sexies L. 356/1992 per sproporzione patrimoniale.*

*In assenza di un dedotto e possibile inquadramento della res sequestrata nel concetto di corpo del reato o di cosa pertinente al reato, si chiede, pertanto, di annullare il decreto di sequestro probatorio emesso nei confronti dell'indagato e per l'effetto di disporre la restituzione della somma di euro 22.000,00 e delle cambiali in favore del Savoia Carlo, nonché della documentazione e di tutta la strumentazione telefonica e informatica previa estrazione delle copie forensi".*

Nessuna argomentazione è stata offerta dal Tribunale del Riesame *a quo* per confutare le asserzioni e le allegazioni difensive che hanno dimostrato la perfetta liceità della provenienza delle cambiali cadute in sequestro, sicchè la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta totalmente assente o apparente ed in ogni caso è viziata per la violazione di legge in ordine alla mancanza di pertinenzialità tra il finalità del sequestro ed il reato da accertare.

Alla luce di quanto esposto ed osservato si chiede l'annullamento, con o senza rinvio, della impugnata ordinanza.

Napoli, li 19/12/2018

Avv. Raffaele Costanzo  
